



Bruxelles, 8.3.2019
COM(2019) 109 final

2019/0059 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della
Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga la
decisione 10840/14**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione alle riunioni annuali della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) nel periodo 2019-2023, contestualmente alla prevista adozione di misure di conservazione e gestione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico.

L'obiettivo della convenzione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (convenzione CAMLR) è la conservazione, e l'uso razionale, delle risorse biologiche dell'Antartico, che formano parte dell'ecosistema dell'Antartico. La convenzione è entrata in vigore il 7 aprile 1982.

L'Unione¹ e un certo numero di Stati membri² sono parti contraenti della convenzione CAMLR.

2.2. Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

La Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) è l'organo istituito dalla convenzione CAMLR incaricato di adottare misure per assicurare la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e il loro uso razionale. A tale scopo formula, adotta e rivede le misure di conservazione in base ai più attendibili dati scientifici. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

In quanto membro della CCAMLR l'Unione ha diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi con il voto sulle sue decisioni. La CCAMLR adotta le sue decisioni per consenso.

2.3. Decisioni della CCAMLR

La CCAMLR si riunisce almeno una volta all'anno e adotta misure di conservazione, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, per disciplinare l'uso delle risorse marine viventi in Antartide.

Conformemente all'articolo IX.6 della convenzione CAMLR, le misure adottate sono comunicate ai membri immediatamente dopo le riunioni annuali e diventano vincolanti 180 giorni dopo. I membri che presentano un'obiezione a una misura entro 90 giorni dalla data di notifica non sono vincolati dalla stessa.

3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito delle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale e tale posizione viene

¹ Decisione 81/691/CEE del Consiglio (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).

² I seguenti Stati membri hanno aderito alla convenzione: Belgio (1980), Finlandia (1989, ma non è membro della CCAMLR), Francia (1980), Germania (1980), Grecia (1987, ma non è membro della CCAMLR), Italia (1989), Paesi Bassi (1990), Polonia (1980), Spagna (1984), Svezia (1984) e Regno Unito (1980).

successivamente adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Per quanto riguarda la CCAMLR, tale metodologia è stata attuata con decisione 10840/14 del Consiglio, del 25 giugno 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della CCAMLR per il periodo 2014-2018. La decisione contiene principi generali e orientamenti ma tiene anche conto, nella misura del possibile, delle specificità della CCAMLR. Essa stabilisce inoltre la procedura standard per definire la posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione 10840/14 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2019. Pertanto, la presente proposta stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della CCAMLR per il periodo 2019-2023, sostituendo così la decisione 10840/14.

La decisione 10840/14 ha integrato i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP), di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³, tenendo conto anche degli obiettivi di cui alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP⁴. Inoltre, essa ha allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

L'attuale revisione tiene conto, per quanto riguarda l'impatto sulla pesca, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*⁵, della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*⁶ e delle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta⁷.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione e gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE"⁸.

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁴ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁵ COM(2018) 28 final del 16.1.2018

⁶ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

⁷ 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

La CCAMLR è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione CAMLR.

Gli atti che la CCAMLR è chiamata ad adottare sono atti con effetti giuridici. Gli atti proposti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo X.6 della convenzione CCAMLR e, poiché le decisioni della CCAMLR possono integrare, modificare o sostituire obblighi previsti dalla vigente legislazione dell'UE, sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto di tale normativa, compresi i seguenti atti:

- regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata⁹;
- regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹⁰;
- regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹¹;
- regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico¹²;
- regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico¹³; e
- regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp*¹⁴.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione CAMLR.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

⁹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

¹⁰ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹¹ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

¹² GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 1.

¹³ GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16.

¹⁴ GU L 145 dell'31.5.2001, pag. 1.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La decisione è destinata a sostituire la decisione 10840/14 relativa al periodo 2014-2018.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga la decisione 10840/14

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 81/691/CEE¹⁵ del Consiglio la Comunità europea ha concluso la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (convenzione CAMLR), che è entrata in vigore il 7 aprile 1982 e ha istituito la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR). Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito sono anche parti contraenti della Convenzione CAMLR. Finlandia, Grecia e Paesi Bassi sono parti contraenti della convenzione CAMLR ma non sono membri della CCAMLR.
- (2) A norma dell'articolo IX.1 della convenzione CAMLR, la CCAMLR è incaricata di adottare, in occasione delle sue riunioni annuali, misure di conservazione atte a garantire la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e il loro uso razionale. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorisca lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema

¹⁵ Decisione del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).

¹⁶ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre espressamente che l'Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella sua politica esterna in materia di pesca.

- (4) Come sancito nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*¹⁷ e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione¹⁸, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi.
- (5) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*¹⁹ fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCAMLR per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione della CCAMLR saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti: regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio²⁰; regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio²¹; regolamento (UE) n. 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio²²; Regolamento 600/2004 del Consiglio²³; regolamento 601/2004²⁴ del Consiglio e regolamento (CE) n. 1035/2001²⁵ del Consiglio.
- (7) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCAMLR è stabilita dalla decisione 10840/14 del Consiglio²⁶. È opportuno abrogare

¹⁷ JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

¹⁸ 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

¹⁹ COM(2018) 28 final del 16.1.2018

²⁰ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

²² Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

²³ Regolamento 600/2004 del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 1).

²⁴ Regolamento 601/2004 del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

²⁵ Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp.* (GU L 145 del 31.5.2001 pag. 1).

²⁶ Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR).

la decisione 10840/14 e sostituirla con una nuova decisione relativa al periodo 2019-2023.

- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione CAMLR e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CCAMLR, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) è illustrata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della CCAMLR avviene in conformità all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della CCAMLR nel 2024.

Articolo 4

La decisione 10840/14 del 25 giugno 2014 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*